

Informazione e consenso in estetica

Il consenso informato non è previsto per legge, ma per dettato costituzionale in quanto diritto inviolabile in ordine all'autodeterminazione dell'individuo; costituisce altresì obbligo giuridico per copiosa giurisprudenza, costante orientamento dottrinale e chiara espressione dei codici civile e penale; si pone quindi come atto a se stante, indipendente rispetto alle successive prestazioni ed è quindi fonte autonoma di responsabilità professionale se disatteso; costituisce, infine, imprescindibile strumento di tutela della salute di chi si sottopone ad un trattamento, sia esso sanitario od estetico, ma anche della professione e professionalità di chi lo richiede, in quanto prova il corretto adempimento di un atto e in ultima analisi momento essenziale di riduzione del contenzioso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5444 del marzo 2006, ha definitivamente statuito: *“l'obbligo del consenso informato a carico del sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia di accogliere la richiesta e di darvi corso, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da una prescrizione di altro sanitario”*.

La Suprema Corte ha tracciato altresì una “sorta” di linee guida sul contenuto dell'informazione, secondo le quali il medico (o, nel caso di specie, l'operatore professionista) è tenuto a fornire informazioni, con le opportune spiegazioni del caso, sulla natura e portata del trattamento, sugli effetti conseguibili, sulle inevitabili difficoltà, sui prevedibili rischi estesi anche alle opzioni alternative e sui comportamenti da adottare per prevenirli e/o affrontarli.

Volendo tentare una rapida elencazione di massima dei requisiti su cui vi è maggiore condivisione sia in dottrina che in giurisprudenza, può dirsi che un consenso informato legittimamente valido:

A) deve assicurarsi l'istruzione del paziente in ordine al trattamento consigliato, con in evidenza benefici e rischi connessi ;

B) deve essere

- **espesso**: non può essere desunto *per facta concludentia* e non è sufficiente se tacito, pur non occorrendo formule sacramentali; è comunque preferibile che avvenga per iscritto;
- **personale**: essendo espressione di autodeterminazione terapeutica, non appare ammissibile alcuna forma di rappresentanza,
- **consapevole**: nel momento in cui viene espresso, il paziente deve essere capace di intendere e di volere;
- **libero**: deve essere immune da coartazione, inganno o errore, e non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume;
- **preventivo**: deve precedere l'avvio del trattamento ed è suscettivo di revoca;
- **specifico**: deve riferirsi ad uno specifico scopo, vale a dire unicamente alla prestazione che viene prospettata .

Il problema del consenso informato assume connotati differenti rispetto a quelli delineati in ambito strettamente medico, nel momento in cui si fa riferimento al campo dei trattamenti estetici.

In particolare, tale differenza trova il proprio fondamento nel fatto che l'obbligazione che si crea tra paziente-cliente ed operatore professionale (estetista) è una obbligazione di risultato e non una obbligazione di mezzi.

Si ha obbligazione di risultato quando l'oggetto dell' obbligazione è un certo risultato che il creditore vuole conseguire; la conseguenza è che il debitore non può dirsi adempiente (e non ha diritto al corrispettivo) fino a quando non abbia procurato il risultato.

Si ha, invece, obbligazione di mezzi quando l'oggetto dell'obbligazione è un

comportamento diligente, cioè l'impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato e non, come nelle obbligazioni di risultato, la realizzazione dello stesso; la conseguenza è che il debitore è adempiente (ed ha diritto al compenso) se ha agito con la dovuta diligenza indipendentemente dal raggiungimento del risultato. Nelle ipotesi di interventi esclusivamente estetici, l'obbligo di risultato, secondo buona parte della dottrina e della giurisprudenza, ricorre, in presunzione legale, per i trattamenti di routine, ovvero di facile effettuazione; in tutti gli altri casi ricorre solo se pattuito prima dell'inizio dell'intervento, ossia in funzione della preventiva informazione ricevuta.. Ciò premesso, se il risultato pattuito non viene conseguito alla fine del trattamento, allora il contratto stipulato con l'operatore, si può ritenere inadempito.

La circostanza che la peculiarità dell'intervento estetico sottende, legata soprattutto alla finalità non meramente necessaria alla salute bensì tesa ad un miglioramento estetico, ha fatto da più parti sostenere che il consenso informato dovrebbe, in questo caso, essere considerato in modo più attento e rigoroso.

Pertanto, tra le principali mansioni l'estetista dovrà annoverare non solo l'esecuzione di trattamenti estetici mirati, ma anche la consulenza e l'informazione alla clientela per conseguire una corretta cura del corpo, soprattutto quando vengono adottati trattamenti estetici che incidono maggiormente sulla persona.

Così, a titolo esemplificativo, in caso di impiego di apparecchiature abbronzanti che utilizzano radiazioni UV (le cosiddette "lampade"), l'estetista dovrà informare il cliente degli eventuali rischi connessi all'esposizione, legati altresì alla tipologia del soggetto, concernenti la pelle, gli occhi e la cute, anche la fine di far acquisire comportamenti sicuri nella gestione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale.

Identico discorso vale per il peeling chimico, dove è necessario informare il cliente non solo dei rischi o delle eventuali controindicazioni, dal momento che alcuni soggetti possono essere allergici alle sostanze chimiche usate per levigare la pelle, ma anche del tipo di risultato che si andrà ad ottenere.

Il peeling che può essere effettuato dall'estetista viene eseguito con acido glicolico o altri alfa-idrossiacidi: tale trattamento leviga la pelle ma non arriva in profondità quindi il risultato sulle cicatrici è scarso. In merito, si rileva che una delle "complicanze" dei trattamenti estetici, oggetto di altissimo numero di contenziosi, è la falsa aspettativa: chi si sottopone ad un trattamento si aspetta un risultato che probabilmente non avrà. Compito dell'operatore professionale è quello di spiegare e far capire quali saranno i veri risultati, descrivendo in ogni dettaglio non solo la tecnica applicata, ma anche l'eventuale alterazione temporanea della sensibilità cutanea, tempo minimo e massimo del raggiungimento dei risultati concordati, definizione nei particolari dei risultati.

Milano – Copertino, 30 settembre 2007

Avv. Paolo Vinci